
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Franco Maniscalco

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Vito Amato

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Arch. Angelo Aliquò

Filipponeri Cascone

Aliquò

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

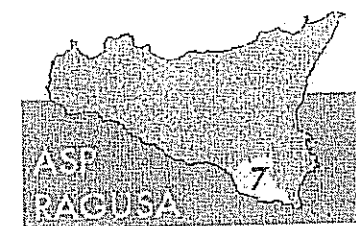
Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53, comma n. 2 della L.R. 3/11/1993 n. 30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 2 FEB. 2014

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone
Filipponeri Cascone

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 155 del 30 GEN. 2014

DIREZIONE Coordinamento Amministrativo del Territorio e Affari Generali

Esecutiva: SI NO
Atto sottoposto a controllo: SI NO

OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.pc. al Tribunale di Ragusa, Giudice del Lavoro, della Dr.ssa Fernanda Palermo -- resistenza in giudizio e nomina legale - Avv. Giambattista Schinina

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL DIRETTORE SETTORE
AFFARI GENERALI E LEGALI
Dr. Giovanni Tolomeo

IL DIRETTORE
IL DIRETTORE SETTORE
AFFARI GENERALI E LEGALI
Dr. Giovanni Tolomeo

Il 30 GEN. 2014, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Commissario Straordinario, Arch. Angelo Aliquò, nominato ai sensi dell'art. 20, comma 3 della L.R. 5/2009 con Decreto Assessoriale n. 02617 del 5/12/2012, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott. Franco Maniscalco
- Direttore Amministrativo
- Dott. Vito Amato
- Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Filipponeri Cascone, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

Su proposta del Coordinatore Amministrativo del Territorio che, con la sottoscrizione del presente atto, le attesta la legittimità;

PREMESSO che in data 13.3.2011 perveniva all'Ufficio Disciplinare dell'Azienda la comunicazione della Direzione Affari del Personale prot. 1436/Pers. del 1.3.2011 che segnalava, per i provvedimenti di competenza, la mancata presentazione della dr.ssa Fernanda Palermo alla visita collegiale innanzi la Commissione Medica di verifica del Ministero dell'Economia e Finanze, allegandosi, all'uopo, copia della nota della Commissione Medica di Verifica del 15.2.2011 che comunicava l'assenza ingiustificata della predetta dipendente alla visita medico - collegiale alla quale era stata convocata con nota della stessa commissione del 21.1.2011;

CONSIDERATO che tale ultima comunicazione faceva seguito alle precedenti della stessa Commissione ed a quelle del Medico Competente, dalle quali si evinceva il reiterato ed ingiustificato rifiuto della stessa a sottoporsi alle visite espressamente richieste e fissate sia dal Medico Competente dell'Azienda che dalla predetta Commissione;

VISTO il ricorso notificato il 11.1.2011 dalla Dr.ssa Fernanda Palermo che chiedeva al Tribunale di Ragusa, Giudice del Lavoro, di accertarsi e dichiararsi l'avvenuto demansionamento della ricorrente e la conseguente illegittimità dell'operato datoriale; per l'effetto ordinare all'ASP di Ragusa di reintegrare e/o assegnare la ricorrente nelle mansioni di dirigente medico di anestesia e rianimazione in precedenza svolte;

VISTA la deliberazione n. 20 del 14.1.2011 a mezzo della quale l'Azienda disponeva di costituirsi e resistere avverso il predetto ricorso, conferendo all'uopo incarico all'Avv. Giambattista Schininà ;

PRESO ATTO che con ordinanza del 8.3.2011 il Tribunale di Ragusa, Giudice del Lavoro, rigettava il ricorso della Dr.ssa Palermo, precisando che *"finché perdura il rifiuto non giustificato della ricorrente di sottoporsi a visita medica, la mancata preposizione della stessa alle mansioni di medico anestesista è legittima, ai sensi dell'art. 1460 c.c.; non può ragionevolmente pretendersi che l'amministrazione assume su di sé i rischi connessi allo svolgimento della prestazioni lavorativa, senza sapere se la dipendente sia effettivamente idonea"*.

RITENUTO che l'obbligo di sottoporsi a visita è previsto per i dipendenti dall'art. 20 comma 2 lettera i) del D.Lgs. 81/2008 e la violazione è sanzionata penalmente dall'art. 59 dello stesso Decreto e che, di quanto sopra, è stata data comunicazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa per le iniziative di competenza;

VISTA la nota prot. U-0010191 del 1.4.2011, controfirmata dal Direttore Generale dell'Azienda, a mezzo della quale l'Ufficio Disciplinare contestava la violazione dell'art 8 comma 11 punto 2 lettera f del CCNL Dirigenza Medica del 6.5.2010 (*per gli atti e comportamenti non compresi specificamente nelle lettere precedenti, seppur estranei alla prestazione lavorativa, posti in essere anche nei confronti di terzo, di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 2119 del codice civile*) sanzionato con il licenziamento senza preavviso e, nelle more, ai sensi dell'art. 55 ter del D.Lgs. 165/2001 (che fa salva la possibilità di adottare la sospensione o altri strumenti cautelari nei confronti del dipendente), adottava contestualmente, nei confronti della dr.ssa Palermo, un provvedimento di sospensione dal servizio con privazione della retribuzione e con sospensione dell'incarico, fermo restando il diritto all'assegno alimentare previsto dalla legge.;

VISTE le controdeduzioni depositate dalle dr.ssa Palermo in data 4.5.2011 ed il successivo verbale del 31.5.2011 di audizione della stessa innanzi l'Ufficio Disciplinare, ove dichiarava la propria disponibilità a sottoporsi alla visita collegiale presso la Commissione Medica di Verifica Regionale in Palermo ;

PRESO atto che l'Ufficio Disciplinare, evidenziato quanto sopra alla Direzione, sospendeva il procedimento in attesa dell'esito di detta visita collegiale suddetta;

VISTE le note prot. U-0016686 del 15.6.2011 e prot. U- 0033493 del 15.12.2011 a mezzo delle quali l'Azienda sollecitava la Commissione Regionale alla definizione dell'accertamento richiesto, fermo restando la sospensione cautelare adottata in danno della dr.ssa Palermo;

VISTA la nota del 10.1.2013 prot. 238/pers. a mezzo della quale il Direttore del Settore Personale comunicava all'Ufficio Disciplinare che in data 10.12.2012 la Commissione Medica di verifica regionale aveva definito il procedimento di accertamento della idoneità della dr.ssa Palermo Fernanda, matricola 72400, definendo la stessa " *idonea al servizio di istituto*";

VISTA la deliberazione n. 259 del 30.1.2013 a mezzo della quale la Dr.ssa Palermo veniva riammessa in servizio, fermo restando il riavvio del procedimento disciplinare a suo tempo sospeso;

PRESO ATTO che la Dr.ssa Palermo riprendeva effettivo servizio il 16.2.2013 come da telegramma dalla stessa inviato;

VISTA la decisione dell'Ufficio Disciplinare, resa a seguito del riavvio del relativo procedimento, dalla quale risulta comminata la sanzione disciplinare della sospensione per mesi sei ai sensi dell'art. 12 comma 8 del CCNL 6.5.2010 della Dirigenza medica, così derubricando la originaria contestazione, dandosi atto dello scomputo della sanzione stessa all'interno del periodo di sospensione cautelare più lungo già subito, giusta verbale del 30.5.2013, notificato il 6.6.2013;

VISTO il ricorso al Tribunale di Ragusa, Giudice del Lavoro, notificato il 27.1.2014, a mezzo del quale la Dr.ssa Palermo chiede di dichiarare la illegittimità della sanzione disciplinare subita e la illegittimità della sospensione cautelare precedentemente disposta, con conseguente diritto alla corresponsione di tutte le differenze retributive dal 1.4.2011 al 6.2.2013, determinate in Euro 48.647,92, o in quella somma maggiore o minore da determinare anche in corso di causa, oltre al risarcimento dei danni subiti, quantificati in Euro 70.000,00 ovvero in quella somma maggiore o minore da determinare anche in corso di causa;

PRESO atto che l'udienza di trattazione è fissata per il **21.3.2014**;

RITENUTO, pertanto, che appare opportuno costituirsi nel giudizio instaurando, a difesa dell'operato dell'Azienda, conferendo a tal fine, incarico di patrocinio legale dell'ASP all'**Avv. Giambattista Schininà**, che ha patrocinato l'Azienda nel precedente ricorso sopra citato, avanzato dalla stessa ricorrente, per continuità di difesa, il quale nello svolgimento dell'incarico si adeguerà alle vigenti disposizioni aziendali in materia di incarichi e tariffe professionali forensi, come da disciplinare di incarico allegato;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

- Costituirsi e resistere in giudizio avverso il ricorso promosso avanti al Tribunale Civile di Ragusa – Giudice del Lavoro - dalla dott.ssa Fernanda Palermo notificato il 27.1.2013;

- Conferire all'uopo l'incarico di rappresentare e difendere l'Azienda all' **Avv. Giambattista Schininà**, per continuità di difesa, il quale nello svolgimento dell'incarico si adeguerà alle vigenti disposizioni aziendali in materia di incarichi legali, sottoscrivendo l'allegato disciplinare di incarico;
- Autorizzare la spesa di Euro 1.500,00 a gravare sul conto di costo _____ a titolo di acconto fondo spese, da detrarre sulla liquidazione finale, a richiesta dell'Avvocato e previa presentazione di fattura comprensiva di I.V.A. e C.P.A. .
- Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante che l'udienza per la comparizione delle parti è fissata per il giorno **21.3.2014** .

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore del Settore Economico Finanziario		Il Contabile	
.....			